



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 1029 del 31 ottobre 2018

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. Avv. A. Albanese - Membro supplente

Prof. Avv. M. de Mari – Membro supplente

Prof. Avv. F. De Santis – Membro supplente

Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. A. Albanese

nella seduta del 12 ottobre 2018, in relazione al ricorso n. 2524, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. La Ricorrente, ritenendo non soddisfacente la risposta fornita dall'Intermediario al reclamo presentato in data 25 luglio 2017, si è rivolta all'Arbitro per le Controversie Finanziarie esponendo, per il tramite del suo procuratore, di aver acquisito, a tal fine avvalendosi della prestazione dei servizi d'investimento dell'Intermediario medesimo, complessive n. 1.160 azioni emesse dall'allora capogruppo di quest'ultimo. Ciò in virtù della seguente operatività:

- in data 10 luglio 2013 un primo acquisto di n. 240 azioni al costo di € 62,50 ciascuna, per un controvalore di € 15.000,00;

- in data 2 luglio 2014, un secondo acquisto di n. 920 azioni al costo di € 62,50 ciascuna, per un controvalore di € 57.500,00.

Il totale dell'investimento ammonterebbe pertanto a € 72.500,00 e con riguardo ad esso la Ricorrente riferisce che nell'anno 2013 sarebbe stata contattata dal Direttore di Filiale dell'Intermediario, il quale le avrebbe proposto dapprima un contratto di deposito titoli e, successivamente, l'acquisto di pacchetti azionari della Capogruppo al tempo. L'operazione le sarebbe stata presentata *“come investimento a rischio nullo che avrebbe rappresentato, nel lungo periodo, una forma di accumulo del risparmio”*.

All'atto delle operazioni di cui sopra, tuttavia, l'Intermediario non avrebbe reso edotta la cliente circa i rischi connessi all'investimento, in particolare non informandola circa la natura illiquida del titolo acquistato, come anche della possibilità di perdita integrale del capitale investito. Infine, la Ricorrente afferma di essersi recata più volte negli anni presso la Filiale della Banca per chiedere di poter rivendere le azioni acquistate; operazione che tuttavia non le sarebbe stata consentita. A fronte del comportamento reticente del Direttore, ella avrebbe preso consapevolezza che le azioni di che trattasi erano di fatto invendibili e che aveva oramai perso quanto investito.

2. Sulla base di tali allegazioni, la Ricorrente lamenta plurime violazioni degli obblighi gravanti in capo all'Intermediario, il quale non le avrebbe fornito alcuna informazione in merito alla natura, ai rischi e alle implicazioni dell'operatività finanziaria proposta, in spregio anche alla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 in tema di prodotti illiquidi.

Con ulteriore doglianza, l'esponente contesta all'Intermediario di non aver svolto alcun controllo in merito all'adeguatezza/appropriatezza delle operazioni proposte. A detta della Ricorrente, in particolare, la prova del fatto che l'Intermediario non avrebbe condotto alcuna verifica circa la sua capacità di comprendere i rischi connessi ai titoli acquistati sarebbe ricavabile già dallo stesso questionario MiFID, dal quale risulterebbe che ella non conosceva i derivati OTC, ai quali vanno assimilate, in termini di rischiosità, le azioni illiquide, in conformità con ripetute decisioni dell'ACF (n. 11, 107, 111 e 112 del 2017).

La Banca avrebbe inoltre violato gli artt. 23 e segg. Reg Consob/Banca d'Italia del 29 gennaio 2007, per aver effettuato *“la vendita di titoli azionari ad alto rischio [...] in presenza di conflitti di interesse non regolarmente comunicati e gestiti”*.

Da ultimo, la Ricorrente censura il comportamento dell'Intermediario anche per l'ulteriore circostanza che le avrebbe negato, nonostante plurimi solleciti, la richiesta di vendita delle azioni, privandola della possibilità di recuperare gran parte del proprio capitale.

La gravità della condotta della Banca è tale da legittimare, a giudizio della Ricorrente, il risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 72.500,00, pari al controvalore delle azioni acquistate.

3. Alla formulazione delle deduzioni per parte resistente ha provveduto il soggetto che, in pendenza del procedimento, ha acquisito la partecipazione di controllo della Vecchia Capogruppo, incorporando poi l'odierno Resistente; esso ha eccepito la sopravvenuta inammissibilità del ricorso giacché avente ad oggetto doglianze relative alla commercializzazione di azioni emesse, al tempo dei fatti, dalla Vecchia Capogruppo, posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del d.l. n. 99/2017. Alla luce delle previsioni di tale d.l. e dei contenuti del *“Contratto di cessione di azienda”*, sottoscritto il 26 giugno 2017 solo alla Vecchia Capogruppo sarebbero imputabili eventuali comportamenti scorretti accertati dall'ACF in questa sede.

Alle proprie considerazioni, parte resistente ha premesso una breve ricostruzione in fatto delle vicende occorse, in particolare affermando che *“[la Ricorrente] è titolare di n. 1.168 azioni, per un controvalore al prezzo unitario di euro 62,50 pari ad € 73.000,00...; tali azioni risultano acquistate a seguito di aumento di capitale 2013 e 2014 e ricevute quale premio fedeltà relativo ai medesimi aumenti di capitale (n. 1022), nonché per rimborso in azioni prestito obbligazionario 2013/2018 (n. 146 azioni)”*.

Nulla, invece, è stato eccepito con riguardo al merito delle dedotte violazioni per cui è sorta la presente controversia.

4. Nelle proprie deduzioni integrative, la Ricorrente, nel richiamare integralmente quanto esposto in sede di ricorso introduttivo, ripercorre le modalità di acquisto delle azioni in questione, da cui deriva, a suo giudizio, una innegabile responsabilità dell'Intermediario *“per aver venduto prodotti rischiosi a soggetti privi di qualsivoglia conoscenza finanziaria senza un'adeguata informazione sui rischi a cui andavano incontro”*.

La Ricorrente replica poi alle eccezioni formulate da parte resistente contestando la ricostruzione del contesto normativo di riferimento.

L'esponente osserva che i contratti di cessione prodotti dall'Intermediario non sarebbero idonei a escludere la responsabilità dell'Intermediario per i fatti oggetto del presente giudizio, in merito al che l'ACF si è già espresso, d'altronde, nel senso del rigetto di una tale eccezione.

5. Nelle proprie repliche, l'Intermediario respinge i contenuti delle memorie integrative del Ricorrente proponendo, in buona sostanza, le medesime argomentazioni già in precedenza svolte.

DIRITTO

1. Come sopra evidenziato, l'Intermediario ha resistito al ricorso eccependo esclusivamente la propria carenza di legittimazione passiva, alla luce dell'art. 3, comma 1, lett. b), del d.l. n. 99/2017.

Questo Collegio, tuttavia, si è già in più occasioni espresso in merito, sottolineando che il d.l. 99/2017 *“testualmente delinea il perimetro delle passività escluse con unico riferimento a quelle afferenti alle due banche poste in l.c.a, senza estenderlo a ricomprendere anche quelle delle loro controllate, che sono d'altronde autonomi soggetti di diritto, per i quali non è stata aperta, né pende alcuna procedura”*. Ne deriva che la disciplina del d.l. 99/2017 non può essere letta come volta a esonerare l'Intermediario da eventuali responsabilità per la commercializzazione delle azioni della allora Capogruppo.

2. Ritenuta infondata l'eccezione di inammissibilità e passando a trattare il merito, va rilevato che parte resistente non ha contestato i fatti e le doglianze della Ricorrente, con ciò assumendo rilevanza il principio processuale di non

contestazione di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., in virtù del quale i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti dal giudice a fondamento della decisione. In presenza di fattispecie analoghe il Collegio si è già espresso nel senso di ritenere applicabile detto principio, essendo ciò *“coerente con i principi che reggono e governano la distribuzione degli oneri di allegazione e prova, rispettivamente del cliente e dell'intermediario, nelle controversie concernenti la corretta prestazione dei servizi di investimento come disciplinati dall'art. 23 TUF. La circostanza che in tali controversie il ricorrente possa limitarsi ad allegare l'inadempimento agli obblighi inerenti la corretta esecuzione del servizio, e che grava l'intermediario della prova contraria, si traduce, infatti, in un onere difensivo più stringente per quest'ultimo; un onere che, anzi, si rafforza nel contesto del procedimento avanti l'ACF, ai sensi del disposto dell'art. 11, comma quarto, Regolamento 19602/2016, che appunto sancisce che «l'intermediario trasmette all'Arbitro le proprie deduzioni, corredate di tutta la documentazione afferente al rapporto controverso», così gravandolo di un ulteriore onere, che potrebbe dirsi di cooperazione, questa volta diretto verso l'Arbitro, e che è previsto al fine di consentire un efficace ed efficiente funzionamento del sistema”*.

Sebbene ciò appaia di per sé sufficiente per pervenire a un conclusivo giudizio di fondatezza della domanda, si ritiene comunque opportuno evidenziare che dalla documentazione versata in atti emergono elementi confermativi della ricostruzione dei fatti prospettata dalla Ricorrente.

3. L'Intermediario contesta, ad ogni buon conto, la quantificazione del danno lamentato dalla Ricorrente, affermando che questa *“è titolare di n. 1.168 azioni, per un controvalore al prezzo unitario di euro 62,50 pari ad € 73.000,00...; tali azioni risultano acquistate a seguito di aumento di capitale 2013 e 2014 e ricevute quale premio fedeltà relativo ai medesimi aumenti di capitale di capitale (n. 1022), nonché per rimborso in azioni del prestito obbligazionario 2013/2018 (n. 146 azioni)”*. Non viene, tuttavia, precisato, quante azioni siano state attribuite a titolo di premio fedeltà.

Dalla scheda di adesione all'aumento di capitale deliberato più recentemente, ossia nel 2014 emerge che la Ricorrente risultava in possesso di n. 102 azioni. Se a queste si sommano le n. 920 azioni oggetto dell'offerta di sottoscrizione del 2014, si perviene a un totale di n. 1.022, a cui vanno aggiunte n. 146 azioni attribuite alla Ricorrente a seguito della conversione delle obbligazioni, per un totale di n. 1168 azioni, per un controvalore investito di € 73.000,00, superiore a quanto richiesto dalla Ricorrente (€ 72.500,00); quest'ultimo è, in ogni caso, quello riconoscibile in questa sede in ossequio al principio di cui all'art. 112 c.p.c., oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo.

PQM

Il Collegio dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 74.110,00, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre a interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 500,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi